



Rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico.

Relazione nell'ambito del corso "Cellulari, antenne, elettromagnetismo, salute pubblica e comunicazione. Cosa devono sapere e fare il Medico e l'Odontoiatra" – 20 settembre 2025, Udine



Introduzione

Perché interrogarci sulla rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico piuttosto che parlare direttamente del reato di inquinamento ambientale?



**Excursus storico relativo alla normativa in
tema di elettromagnetismo.**

Il codice penale italiano....

Contiene norme
specifiche
sull'inquinamento
elettromagnetico?

E i reati
ambientali?



Legislazione italiana in tema di inquinamento elettromagnetico

D.P.C.M. 23 aprile 1992

«Limiti massimi di esposizione ai campo elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitatici e nell'ambiente esterno».

D.LGS. 4 dicembre 1992 n. 476


«Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31 CEE del Consiglio del 28 aprile 1992».

D.M. 381 del 10 settembre 1998

«Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»





**N.B. Salute come
bene tutelato
dalle norme
relative all'
inquinamento!!**

Sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni penali


SANZIONE AMMINISTRATIVE

- Prevista per la violazione di norme giuridiche che costituiscono illeciti amministrativi;
- Pene di tipo pecuniario o interdittivo;
- Non necessitano accertamento giurisdizionale,
- Maggiore efficacia?

SANZIONI PENALI

- Previste per la commissione di reati dal codice penale o in leggi speciali;
- Pene di tipo pecuniario e limitative della libertà personale;
- Necessitano di accertamento giurisdizionale;
- Maggiore disvalore (?)

Art. 15 L. 36 del 2001



Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici **superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione** di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito **con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni.**

La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.



Evoluzione della giurisprudenza italiana in tema di emissioni elettromagnetiche



1987 decisione del Pretore di Pietrasanta;

Sentenza sull'art. 650 c.p.
Ordinanza Sindaco di Baone;

Decisione del Pretore di Rimini, lesioni colpose;

**Applicazione
dell'art. 674 c.p.**

Getto pericoloso di cose

«Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.»





**A voi sembra
applicabile questa
disposizione alle
onde
elettromagnetiche?**

La conferma della Cassazione Penale nel caso «Radio Vaticana»»



Cass.pen. N. 36845 del 2008

«Premesso che il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell'ambito dell'art. 674 c.p., il reato di getto pericoloso di cose è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, di un effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo (in applicazione dei suddetti principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva assolto dall'imputazione di getto pericoloso di cose il presidente e il direttore di Radio Vaticana).»



Introduzione dei c.d. reati «ambientali»

L. 68 del 22 Maggio 2015,
Disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente.

Disposizioni rilevanti



Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).
- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Art. 452-ter. **(Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)**. - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. **(Disastro ambientale)**. - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



Lacuna normativa? Vulnus di tutela?

Ai posteri e a voi l'ardua sentenza.

Grazie per l'attenzione

letiziabertolucci@yahoo.it